



COMUNICATO UFFICIALE N. 192 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 264/AA al N. 266/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 264/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1098 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo IERA e Giovanni VRENNA e della società F.C. CROTONE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO IERA, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C. Crotone S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai test secondo le "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire a due tesserati del Gruppo Squadra risultati IGG positivi e rientranti nel Gruppo 1 Covid +, nonché alla restante parte dei tesserati del Gruppo Squadra, i test ematochimici secondo le modalità previste da protocollo, dal tempo zero (T0) degli allenamenti collettivi alla data del C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020. In violazione, inoltre, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai test secondo le "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire a due tesserati del Gruppo Squadra risultati IGG positivi e rientranti nel Gruppo 1 Covid +, nonché alla restante parte dei tesserati del Gruppo Squadra, i test ematochimici secondo le modalità previste da protocollo, dalla data del C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 a quella dell'avvenuta ispezione della Procura Federale del 22/06/2020. In violazione, infine, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non provveduto a far rispettare le norme sopra richiamate in riferimento all'utilizzo dei DPI ai calciatori che accedevano all'impianto sportivo, inoltre, per non aver fatto osservare l'obbligo di far presidiare l'accesso al luogo di allenamento, consentendo a chiunque l'ingresso in assenza della dovuta misurazione della temperatura e della saturazione; per non aver, altresì, garantito la presenza degli apposti percorsi di entrata ed uscita dal luogo di allenamento omettendo l'utilizzo della relativa segnaletica e consentendo, tra l'altro, l'uscita dei tesserati dal medesimo varco previsto per l'ingresso, inoltre, per non aver fatto rispettare l'obbligo di accesso contingentato nella sala del ristorante presente all'interno della struttura; nonché, per non aver fatto distanziare o inibire all'uso gli attrezzi della palestra anche in considerazione dell'assenza della prevista aerazione e della ventilazione forzata, per non aver

garantito la dovuta aerazione anche nelle docce ubicate all'interno dello spogliatoio; per non aver impedito, altresì, che si raggruppessero più soggetti all'interno della sala medica-fisioterapica in attesa del proprio turno, tra l'altro, privi dei necessari DPI, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

GIOVANNI VRENNA, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C. Crotone S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto previsto dalle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire a due tesserati del Gruppo Squadra risultati IGG positivi e rientranti nel Gruppo 1 Covid +, nonché alla restante parte dei tesserati del Gruppo Squadra, i test ematochimici secondo le modalità previste da protocollo, dal tempo zero (T0) degli allenamenti collettivi alla data del C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020. In violazione, inoltre, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto previsto dalle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire a due tesserati del Gruppo Squadra risultati IGG positivi e rientranti nel Gruppo 1 Covid +, nonché alla restante parte dei tesserati del Gruppo Squadra, i test ematochimici secondo le modalità previste da protocollo, dalla data del C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 a quella dell'avvenuta ispezione della Procura Federale del 22/06/2020. In violazione, infine, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver vigilato o comunque per non aver provveduto a far rispettare ai calciatori che accedevano all'impianto sportivo le norme in riferimento all'utilizzo dei DPI, nonché, per non aver fatto osservare l'obbligo di presidiare l'accesso al luogo di allenamento, consentendo a chiunque l'ingresso in assenza della dovuta misurazione della temperatura e della saturazione; per non aver fatto predisporre, altresì, gli apposti percorsi di entrata ed uscita dal luogo di allenamento omettendo l'utilizzo della relativa segnaletica e consentendo, tra l'altro, l'uscita dei tesserati dal medesimo varco previsto per l'ingresso; inoltre, per non aver fatto rispettare l'obbligo di accesso contingentato nella sala del ristorante presente all'interno della struttura; nonché, per non aver provveduto a far distanziare o inibire all'uso gli attrezzi della palestra anche in considerazione dell'assenza della prevista aerazione e della ventilazione forzata, per non aver provveduto a garantire la dovuta aerazione anche nelle docce ubicate all'interno dello spogliatoio; per non aver impedito, altresì, che si raggruppessero più soggetti all'interno della sala medica-fisioterapica in attesa del proprio turno, tra l'altro, privi dei necessari DPI, con

ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

F.C. CROTONE S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n. 210/A dell'8/06/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo IERA e dal Sig. Giovanni VRENNA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. CROTONE S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Massimo IERA, di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Giovanni VRENNA, e di € 1.750,00 (mille e settecentocinquanta) di ammenda per la società F.C. CROTONE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 265 /A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 266 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo IERA e Giovanni VRENNA e della società F.C. CROTONE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO IERA, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C. Crotone S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020, per non aver fatto osservare l'obbligo di presidiare l'accesso al luogo di allenamento, consentendo a chiunque l'ingresso in assenza della dovuta misurazione della temperatura e della saturazione; nonché per non aver garantito la dovuta aerazione e ventilazione forzata nei locali palestra e nelle docce ubicate all'interno dello spogliatoio; per non aver fatto depositare in locali idonei gli indumenti puliti destinati ai calciatori, lasciando che gli stessi venissero posti in un contenitore collocato all'aperto lungo il corridoio di passaggio che conduce alla porta di accesso agli spogliatoi, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

GIOVANNI VRENNA, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C. Crotone S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020, per non aver vigilato o comunque per non aver fatto osservare l'obbligo di presidiare l'accesso al luogo di allenamento, consentendo a chiunque l'ingresso in assenza della dovuta misurazione della temperatura e della saturazione; nonché per non aver garantito la dovuta aerazione e ventilazione forzata nei locali palestra e nelle docce ubicate all'interno dello spogliatoio; per non aver fatto depositare in locali idonei gli indumenti puliti destinati ai calciatori, lasciando che gli stessi venissero posti in un contenitore collocato all'aperto lungo il corridoio di passaggio che conduce alla porta di accesso agli spogliatoi, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di

coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

F.C. CROTONE S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo IERA e dal Sig. Giovanni VRENNA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. CROTONE S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Massimo IERA, di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Giovanni VRENNA, e di € 1.750,00 (mille e settecentocinquanta) di ammenda per la società F.C. CROTONE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 266/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 138 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto GIROLOMINI e Andrea VAROLI, e della società SSDARL OSIMOSTAZIONE C.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO GIROLOMINI, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della S.S.D. A R.L. Osimostazione C.D., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento a quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento della LND e dal Protocollo attuativo calcio giovanile e dilettantistico per la ripresa in sicurezza delle attività di base e per la ripresa degli allenamenti del calcio dilettantistico e giovanile (così come individuato al punto 2 alla lett. a) delle Linee Guida - Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra emanate ai sensi del DPCM 17 maggio 2020), per aver consentito o comunque non impedito che, in data 20 luglio 2020, presso lo stadio "Bernacchia" di Osimo, si svolgesse un'amichevole, consistente in un triangolare tra giovani calciatori nati tra il 2001 e il 2003, nonostante, all'epoca, in ambito dilettantistico fossero vietate le prestazioni atletiche da "contatto". In violazione, altresì, dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dal Protocollo attuativo calcio giovanile e dilettantistico per la ripresa in sicurezza delle attività di base e per la ripresa degli allenamenti del calcio dilettantistico e giovanile (così come individuato al punto 2 alla lett. a) delle Linee Guida - Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra emanate ai sensi del DPCM 17 maggio 2020) nonché dal punto 10.1 del C.U. del S.G.S. n.1 SS 2019/2020 in relazione al C.U. n. 97 del 12 giugno 2020 del medesimo Settore, per aver consentito o comunque non impedito lo svolgimento, dal 29 giugno 2020 al 31 luglio 2020 presso lo stadio "Bernacchia" di Osimo, del Campo estivo senza aver adempiuto all'obbligo di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, deputato alla verifica del possesso da parte della società organizzatrice dei necessari requisiti;

ANDREA VAROLI, all'epoca dei fatti, tesserato quale dirigente per la S.S.D. A R.L. Osimostazione C.D., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento della LND e dal Protocollo attuativo calcio giovanile e dilettantistico per la ripresa in sicurezza delle attività di base e per la ripresa degli allenamenti del calcio dilettantistico e giovanile (così come individuato al punto 2 alla lett. a) delle Linee Guida - Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra emanate ai sensi del DPCM 17 maggio 2020), per avere organizzato, il 20 luglio 2020, presso lo stadio "Bernacchia" di Osimo, un'amichevole, consistente in un triangolare tra giovani calciatori nati tra il 2001 e il 2003, nonostante, all'epoca, in ambito dilettantistico fossero vietate le prestazioni atletiche da "contatto";

SSDARL OSIMOSTAZIONE C.D., per responsabilità diretta ed oggettiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto GIROLOMINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL OSIMOSTAZIONE C.D., e dal Sig. Andrea VAROLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Roberto GIROLOMINI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andra VAROLI, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società SSDARL OSIMOSTAZIONE C.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina